Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 7 gennaio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **890**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . . . Pag. 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **891**.

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Salerno ad acquistare un immobile. Pag. 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **892**.

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Ragusa ad acquistare un immobile. Pag. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1976.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta « CP 245 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto . . . . Pag. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1976.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane . . Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, ad emettere obbligazioni . . . . . Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma, ad estendere l'esercizio del credito fondiario alle zone di competenza della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Terni e delle Casse di risparmio di Perugia, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Narni. Pag. 95

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Approvazione dell'elenco delle Ville Vesuviane del XVIII secolo da restaurare . . . . . Pag. 95

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Approvazione di tassi di premio, in estensione di tariffe già in vigore, presentati dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano . . . . . Pag. 96

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Approvazione di tassi di premio in sostituzione di analoghi in vigore, presentati dalla S.p.a. La Nationale vita, in Roma. Pag. 97

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, in Torino. Pag. 97

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1976.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico, in Roma . . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1976.

Autorizzazione alla Banca del Friuli, società per azioni, con sede in Udine, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della provincia di Belluno. Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio della provincia di Vicenza e a quello del comune di Veggiano . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Autorizzazione alla Banca di Larino, società per azioni, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio dei comuni di Guardialfiera e di Montorio nei Frentani . . . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1976.

Contributo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi di cui alla legge 24 novembre 1970, n. 966 . . . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta Istituto farmaco biologico « Raffaello Pagni », in Firenze. Pag. 100

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Sato della cauzione prestata dalla ditta Agenzie generali caffè S.p.a., in Genova . . . . Pag. 100

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 101

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 101

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 101

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 101

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 101

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 101

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 101

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 101

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 101

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 101

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 101

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 101

Autorizzazione alla provincia di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 101

Autorizzazione al comune di Mira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 102

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 102

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 102

Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 102

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 102

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . . . Pag. 102

Autorizzazione al comune di Umbriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 102

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 102

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 102

Autorizzazione al comune di Sesto San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 102

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 102

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 102

Autorizzazione al comune di Longobucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 102

Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 102

Autorizzazione al comune di Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 103

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 103

Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 103

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 103

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 103

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 103

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 103

Autorizzazione al comune di Santa Caterina dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 103

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 103

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 103

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 103

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 103

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 103

Autorizzazione al comune di Vigevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 103

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Venaria Reale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . . . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . . . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Spinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Abbiategrasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Acqui Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 104

Autorizzazione al comune di Aprilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Bacoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Biella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . . . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Campi Bisenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 105

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 106

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 106

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 106

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 106

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . Pag. 106

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 107

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proposta di disciplinare di produzione per il « Moscato d'Asti », per il « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » e modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 relativo al riconoscimento delle denominazioni di origine controllata « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante » oppure « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » oppure « Asti » e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . . . Pag. 108

Provincia di Trento: Sdemanializzazione di terreni in provincia di Trento . . . . Pag. 109

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro di Saliceta S. Giuliano . . . . Pag. 110

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Concorso, per titoli, per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea . . Pag. 112

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica . . . . Pag. 116

Ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di medicina del lavoro . . . . Pag. 116

Ospedale civile « S. Maria » di Conselve: Concorso ad un posto di primario medico . . . . Pag. 116

Ospedale « S. Spirito » di Ventimiglia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 116

Ospedale « S. Giovanni Evangelista » di Tivoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 116

REGIONI

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. **37.**

Interventi per lo sviluppo della cooperazione in agricoltura . . . . Pag. 117

Regione Campania

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1976, n. **21.**

Rifinanziamento della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2, recante norme per l'attuazione del diritto allo studio. Pag. 118

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1976, n. **22.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Valle dell'Irno » . . . . Pag. 118

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1976, n. **23.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Bussento » . . . . Pag. 119

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. **24.**

Variazione al bilancio 1976 (terzo provvedimento). Pag. 119

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. **25.**

Variazione al bilancio 1976 (quarto provvedimento). Pag. 119

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. **26.**

Variazione al bilancio 1976 (quinto provvedimento). Pag. 119

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. **27.**

Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 9 settembre 1974, n. 52 e 5 giugno 1975, n. 42, relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale. Pag. 119

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. **28.**

Modifiche alla legge regionale 16 novembre 1973, n. 20, « Concessione di contributo a fondo perduto alle imprese artigiane della Campania » . . . . Pag. 120

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **890**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 321, 322, 323, 324, relativi alla scuola di perfezionamento in medicina delle assicurazioni che cambia la denominazione in quella di scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 321. — La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni il cui professore di ruolo è direttore della scuola. L'ammissione avviene mediante concorso per titoli ed esami.

Art. 322. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

medicina legale generale;
elementi di diritto pubblico e privato;
tecnica e diagnostica anatomo patologica generale e medico-legale;
traumatologia medico-legale;
semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

medicina legale penalistica;
deontologia medica;
neuropsichiatria medico-legale;
elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
indagini di sopraluogo;
identificazione personale.

3° *Anno*:

medicina legale civilistica e canonistica;
tossicologia medico-legale;
tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
ostetricia e ginecologia forense;
elementi di legislazione del lavoro;
elementi di medicina del lavoro;
medicina delle assicurazioni;
medicina legale militare e pensionistica civile.

Art. 323. — Il numero massimo di iscritti è di 10 per anno. L'insegnamento sarà impartito con corsi e con esercitazioni pratiche di laboratorio.

Art. 324. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonché di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno. Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno un esame di profitto sulle materie di insegnamento. L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale e di medicina assicurativa.

Le tasse e soprattasse della scuola sono fissate nel modo seguente:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione annuale	»	18.000
soprattassa annuale esami di profitto .	»	7.000
soprattassa esami di diploma	»	3.000
tassa di diploma	»	6.000

Gli articoli 362-363, relativi alla scuola di perfezionamento in immunoematologia, che cambia la denominazione in quella di scuola di specializzazione in immunoematologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in immunoematologia

Art. 363. — La scuola ha la durata di 3 anni, ha sede presso gli istituti di medicina legale e di patologia generale. Fanno parte del consiglio della scuola i professori di medicina legale e di patologia generale, tra i quali il consiglio di facoltà sceglierà ogni 3 anni il direttore della scuola.

Art. 364. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

nozioni di biochimica e di morfologia del sangue;
immunità ed allergia;
gli antigeni individuali. Sistematica dei gruppi sanguigni.

2° *Anno*:

organizzazione e metodologia trasfusionale;
malattie da incompatibilità gruppale;
malattie trasmesse con la trasfusione di sangue e derivati.

3° *Anno*:

organizzazione e metodologia trasfusionale;

legislazione e questioni giuridiche attinenti alla trasfusione del sangue e derivati;

aspetti medico-legali dell'immunoematologia.

Le lezioni saranno integrate da esercitazioni pratiche e da conferenze, attinenti alle materie di insegnamento stabilite dal direttore della scuola.

E' obbligatorio per periodi stabiliti dal direttore della scuola, l'internato negli istituti di medicina legale o di patologia generale o presso centri trasfusionali autorizzati dal direttore.

Il numero massimo degli iscritti viene stabilito in venticinque per anno.

L'ammissione avviene mediante concorso per esami e per titoli.

Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere gli esami di profitto sulle materie di insegnamento. Alla fine degli esami del corso gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Le tasse e soprattasse della scuola di specializzazione sono fissate nel modo seguente:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione annuale	»	18.000
soprattassa annuale esami di profitto .	»	7.000
soprattassa esami di diploma	»	3.000
tassa di diploma	»	6.000

Gli articoli 370-371, relativi alla scuola di specializzazione in idrologia medica, che cambia la denominazione in quella di scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale

Art. 370. — La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica dermosifilopatica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola. Il consiglio di facoltà può in sua vece, nominare il titolare della cattedra di idrologia medica.

Il numero degli iscritti è di quattro per ogni anno di corso. L'ammissione alla scuola avverrà mediante concorso per esami e titoli.

Art. 371. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) geologia idrologica, geofisica, meteorologia e climatologia generale;

2) chimica, chimico fisica idroclimatologica;

3) effetti biologici e meccanismo d'azione nei fattori idroclimatologici;

4) ecologia medica, geografia idroclimatologica, medicina termale;

5) cure idroclimatologiche e terapie fisiche nelle malattie reumatiche.

2° *Anno*:

1) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato respiratorio;

2) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato cardiovascolare;

3) cure idroclimatologiche nelle malattie del fegato e del tubo digerente;

4) cure idroclimatologiche in otorinolaringoiatria (complementare);

5) cure idroclimatologiche in dermatologia (complementare) cosmetologia termale.

3° *Anno*:

1) cure idroclimatologiche nelle malattie delle vie urinarie;

2) cure idroclimatologiche nelle malattie del ricambio e malattie endocrine;

3) cure idroclimatologiche in ginecologia (complementare);

4) organizzazione termale e legislazione in campo idroclimatologico;

5) tecniche per l'applicazione delle cure idroclimatologiche.

Le lezioni del 1° e 2° anno sono corredate da esercitazioni di carattere sperimentale e clinico. Gli iscritti dovranno frequentare le lezioni e la clinica in qualità di interni.

Le tasse, soprattasse della scuola sono fissate nel modo seguente:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione annuale	»	18.000
soprattassa annuale esami di profitto .	»	7.000
soprattassa esami di diploma	»	3.000
tassa di diploma	»	6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. 891.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Salerno ad acquistare un immobile.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Salerno viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 7.450.000, una porzione di immobile sito in Salerno, prospiciente il corso Garibaldi e la via G. Santoro, rappresentata da un locale e servizi al piano terra e distinta nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 64/D n. 2391 sub 1, di proprietà dei signori Emanuele e Luigi Cavaliere e Giuseppe Braca, come da rogito per notaio Monaco Gaspare di Salerno, n. 8649 di repertorio, del 26 maggio 1957, da adibire ad uffici dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1976
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. 892.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Ragusa ad acquistare un immobile.

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Ragusa viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 37.300.000, una porzione d'immobile rappresentata dal 1° piano e dal piano terra-garage dell'edificio sito in Ragusa, via Dante n. 112 e distinto al catasto urbano al foglio 69 part. 90-90/1 partita 12849 e part. 90/2, foglio 69, partita 12850, di proprietà dell'impresa Tontodonati-D'Orazia, come da rogito per notaio Rosario Morello, n. 11637 di repertorio del 2 agosto 1963, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1976
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1976.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta « CP 245 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta « CP 245 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 15 luglio 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1976

LEONE

LATTANZIO — FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1976
Registro n. 30 Difesa, foglio n. 315

(13691)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1976.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto, in particolare, l'art. 4 di detta legge n. 685, che ha modificato la composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nonchè il successivo art. 6;

Visto il precedente decreto in data 27 giugno 1973, con cui venne nominato il presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Considerato che per compiuto periodo di nomina occorre procedere al rinnovo della carica di presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Sulla proposta e designazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'on. avv. Giacinto Froggio Francica, per il quale non ricorre l'incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è nominato presidente del consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

Il predetto durerà in carica un triennio con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(16)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto presidenziale 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1257, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la sezione anzidetta ha chiesto di essere autorizzata ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a 50 volte l'ammontare del fondo di dotazione nonché delle riserve;

Valutata la predetta istanza alla luce delle esigenze operative della sezione medesima e avuta presente l'opportunità di assicurare alla stessa un sufficiente grado di elasticità nell'attività di finanziamento del settore;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 40 volte l'ammontare del fondo di dotazione versato nonché delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(13284)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma, ad estendere l'esercizio del credito fondiario alle zone di competenza della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Terni e delle Casse di risparmio di Perugia, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Narni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1957, n. 813, con il quale la Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio delle province in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia; nonché il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1962, n. 965, con il quale la stessa Cassa di risparmio di Roma è stata autorizzata ad estendere l'esercizio del credito fondiario alle zone di competenza della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Terni e delle Casse di risparmio di Viterbo, Rieti, Perugia, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Narni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975, n. 554, con il quale, a seguito dell'inserimento tra i partecipanti all'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Terni e delle Casse di risparmio di Perugia, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Narni, all'ente predetto è stata conferita la denominazione « Istituto di credito fondiario umbro marchigiano » e ne è stata estesa la competenza all'intero territorio dell'Umbria;

Vista la deliberazione assunta in data 9 marzo 1973 dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma che esprime la rinuncia all'autorizzazione concessa con il sopraindicato decreto del 1962, n. 965;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;

Decreta:

E' revocato il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1962, n. 965, nella parte in cui autorizza la Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio del credito fondiario alle zone di competenza della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Terni e delle Casse di risparmio di Perugia, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Narni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(13289)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Approvazione dell'elenco delle Ville Vesuviane del XVIII secolo da restaurare.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 luglio 1971, n. 578;

Vista la relazione in data 29 luglio 1975 della commissione per la ricognizione delle Ville Vesuviane del XVIII secolo;

Visti gli atti preparatori degli organi tecnici e amministrativi;

Visto l'elenco delle Ville Vesuviane redatto ai sensi dell'art. 13 della citata legge;

Decreta:

E' approvato l'elenco delle Ville Vesuviane del XVIII secolo da restaurare.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1976

Il Ministro: PEDINI

VILLE VESUVIANE

Comune di Napoli, frazione di S. Giovanni a Teduccio:

1) 1. Villa Cristina, corso S. Giovanni n. 879;
2) 2. Villa Faraone, corso S. Giovanni n. 1076;
3) 3. Villa Papa, corso S. Giovanni n. 889;
4) 4. Villa Paudice, corso S. Giovanni n. 893;
5) 5. Villa Percuoco, corso S. Giovanni n. 901;
6) 6. Palazzo Procaccini, corso S. Giovanni n. 711;
7) 7. Villa Raiola Scarinzi, corso S. Giovanni n. 732;
8) 8. Villa Vignola, via Lieto n. 14;
9) 9. Villa Vittoria, corso S. Giovanni n. 752;
10) 10. I Villa Volpicelli, corso S. Giovanni n. 827;
11) 11. II Villa Volpicelli, corso S. Giovanni n. 835;

Comune di Napoli, frazione di Barra:

12) 1. Villa Amalia, via G. Battista Vela n. 273;
13) 2. Palazzo Bisignano, corso Sirena n. 67;
14) 3. Villa Filomena, corso Sirena n. 55;
15) 4. *Villa Giulia* o De Gregorio di Sant'Elia .v., via Tropeano n. 68;
16) 5. Villa Nasti ora Letizia, via G. Battisti Vela n. 110;
17) 6. Villa Pignatelli di Monteleone, corso Sirena n. 7;
18) 7. Villa Salvetti, via Martucci n. 55;
19) 8. Villa Sant'Anna, via L. Volpicelli n. 310;
20) 9. Villa Spinelli di Scalea, corso Sirena n. 165;
21) 10. Dipendenza Villa Spinelli ora Ospizio Povere Figlie Vis.ne, via G. Battista Vela n. 23;

Comune di S. Giorgio a Cremano:

22) 1. Villa Avallone ora Tufarelli, via Pessina n. 113;
23) 2. Villa Bonocore, via Manzoni n. 49;
24) 3. Villa Borrelli, via Buozzi n. 13;
25) 4. Villa Bruno, via Cavalli di Bronzo n. 1;
26) 5. Villa Caracciolo di Forino (Ist. Pov. Figlie Vis.ne), via Pessina n. 32;
27) 6. Villa Carafa Percuoco, via Buozzi n. 17;
28) 7. Villa Carsana e Chiesa dell'Addolorata, via Pessina n. 2;
29) 8. *Villa Cerbone* .v., via Pessina n. 22;
30) 9. Villa Cosenza (ex Vannucchi), via Cavalli di Bronzo n. 4;
31) 10. Villa Galante, via Buozzi n. 23/27;
32) 11. Villa Galante, via Pessina n. 52/54;
33) 12. Villa Giarrusso e Maria, via Buozzi n. 3/1;
34) 13. Villa Giulia o De Marchi, via Cavalli di Bronzo n. 16;
35) 14. Villa Jesu, via Pessina n. 19;
36) 15. *Villa Leone* (ex Berio ex Vargas Macchucca) .v., via Pessina n. 18;
37) 16. Villa Lignola, via G. A. Galante n. 65/73;
38) 17. Villa Marulli, viale Bernabò n. 22;
39) 18. Villa Marullier, via Pessina n. 15;
40) 19. Villa Menale, via Pessina n. 57;
41) 20. Villa Olimpia, via Pessina n. 117;
42) 21. *Villa Pignatelli di Montecalvo* .v., largo Arso n. 2;
43) 22. Villa Pizzicato, via Pittore n. 68;
44) 23. Villa Righi, via Pessina n. 43;
45. 24. Villa Salvetella, via S. Anna n. 68;
46) 25. Villa Sinicropi, via Pittore n. 78;
47) 26. Villa Tanucci, via De Gasperi;
48) 27. Villa Tufarelli di Sotto, via Tufarelli n. 2;
49) 28. Villa Ummarino, via Gramsci n. 73;
50) 29. *Villa Vannucchi* .v., via Roma n. 47;
51) 30. Villa Zampaglione, via Pessina n. 30;

Comune di Portici:

52) 1. Palazzo Amoretti, via Moretti numeri 80/82/84/90;
53) 2. *Villa Aversa* .v., corso Garibaldi n. 223;
54) 3. Esedra ex Villa Buono, largo Riccia;
55) 4. Palazzo Capuano (ora Villa Materi), piazza S. Ciro n. 17;
56) 5. Villa d'Amore, via F. De Gregorio n. 6;
57) 6. *Villa d'Elboeuf* .v., Granatello;
58) 7. Palazzo di Fiore, via Zumbini n. 12;
59) 8. Villa Emilia, corso Garibaldi n. 16;
60) 9. Palazzo Evidente, corso Garibaldi n. 93;
61) 10. Villa Gallo, corso Garibaldi n. 90;
62) 11. *Collegio Landriani* .v., via Gravina n. 8;
63) 12. *Palazzo Lauro Lancellotti* .v., corso Garibaldi n. 229;
64) 13. *Villa Maltese* .v., via Università n. 116;
65) 14. Palazzo Mascabruno (ex Palazzo Regia Scuderia), via Università numeri 48/50/54;
66) 15. Villa Mascolo, via Scalea n. 32;
67) 16. Villa Menna, corso Garibaldi n. 115;
68) 17. Villa Meola, via Marconi n. 49;
69) 18. *Villa Nava* .v., corso Garibaldi n. 239;
70) 19. Villa Ragozzino, via Dalbono n. 13;
71) 20. Palazzo Reale, via Università;
72) 21. *Palazzo Ruffo di Bagnara* .v., corso Garibaldi numeri 61/73/85;
73) 22. Palazzo Serra di Cassano, via Zumbini n. 38;
74) 23. Villa Sorvillo, via Zumbini n. 51;
75) 24. Villa Starita, Cupa Farina n. 2;
76) 25. Pal. Valle (ex quartiere Reale Guardie del Corpo), via Università n. 93;
77) 26. Villa Zelo, via Addolorata n. 35;
78) 27. Palazzo, corso Garibaldi n. 28;
79) 28. Palazzo, corso Garibaldi n. 40;
80) 29. Palazzo, corso Garibaldi n. 100;
81) 30. Palazzo, corso Garibaldi numeri 101/111;
82) 31. Rudere di edificio settecentesco, corso Garibaldi n. 316;

Comune di Ercolano:

83) 1. *Villa Aprile* .v., corso Resina n. 296;
84) 2. Villa Arena (ex), corso Resina n. 318;
85) 3. *Villa Campolieto* .v., corso Resina n. 283;
86) 4. Palazzo Capracotta, Salita Pugliano n. 11;
87) 5. Villa Consiglio, via A. Consiglio n. 7;
88) 6. *Palazzo Correale* .v., corso Resina n. 61;
89) 7. *Villa De Bisogno Casaluce* .v., corso Resina n. 189;
90) 8. Villa De Liguoro, corso Resina numeri 1/9;
91) 9. *Villa Durante* .v., corso Resina numeri 308/310;
92) 10. *Villa Favorita* .v., corso Resina n. 291;
93) 11. *Villa Giulio de la Ville* .v., via A. Rossi n. 38;
94) 12. *Villa Lucia* .v., corso Resina n. 390;
95) 13. Villa Manes Rossi, corso Resina n. 321;
96) 14. Villa Migliano (Principe di), corso Resina n. 297;
97) 15. Palazzo Municipale, corso Resina n. 39;
98) 16. *Villa Passaro* .v., via A. Consiglio n. 28;
99) 17. *Villa Ruggiero* .v., via A. Rossi n. 40;
100) 18. Villa Signorini, corso Resina n. 11;
101) 19. Villa Signorini, via Roma n. 43;
102) 20. Palazzo Tarascone, corso Resina n. 68;
103) 21. Villa Tosti di Valminuta, corso Resina n. 257;
104) 22. Villa Vargas Macchucca, corso Resina n. 364;

Comune di Torre del Greco:

105) 1. Villa Bruno-Prota, via Nazionale ex n. 401;
106) 2. Villa Caramiello, via Nazionale n. 1039;
107) 3. Villa del Cardinale, via del Purgatorio n. 122;
108) 4. Pal. Cicchella (già Aurisicchio), via Nazionale n. 796;
109) 5. Masseria di donna Chiara, via Nazionale fra n. 787 e n. 789;
110) 6. Villa Ercole, via De Gasperi n. 158;
111) 7. *Villa Fienga* (ex Guglielmina) .v., via Nazionale n. 290;
112) 8. Villa Guerra, via Nazionale n. 490;
113) 9. Villa Macrina, via Nazionale n. 633;
114) 10. Villa Maria, via Nazionale n. 239;
115) 11. Villa Mennella, via Nazionale n. 279;
116) 12. Palazzo Petrella, via del Purgatorio n. 34;
117) 13. *Villa Prota* .v., via Nazionale ex n. 521 ora n. 1009;
118) 14. Palazzo del Salvatore, via Nazionale n. 1114;
119) 15. Villa San Gennariello, via Nazionale n. 821;
120) 16. Villa Solimena, via Nazionale n. 1029;
121) 17. *Palazzo Vallelonga* .v., corso Vittorio Emanuele numeri 92/96.

(4)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Approvazione di tassi di premio, in estensione di tariffe già in vigore, presentati dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio, in estensione delle tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore sottoindicate presentati dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa HL, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 6124 del 6 febbraio 1968);

tariffa GL, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 6124 del 6 febbraio 1968);

tariffa IL, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 6164 del 5 aprile 1968);

tariffa JL, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 6164 del 5 aprile 1968).

Roma, addì 6 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13066)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Approvazione di tassi di premio in sostituzione di analoghi in vigore, presentati dalla S.p.a. La Nationale vita, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. La Nationale vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione di analoghi in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione di analoghi in vigore, presentati dalla S.p.a. La Nationale vita, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 24 luglio 1974).

Roma, addì 6 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13067)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa III A/10, 15, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%) liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 9 ottobre 1969 e 17 febbraio 1973);

tariffa III A/N, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 17 febbraio 1973).

Roma, addì 6 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13070)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1976.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea speciale per il caso di morte a premio unico, di un capitale variabile, pari al debito residuo di un prestito certo, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 18 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(5)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1976.

Autorizzazione alla Banca del Friuli, società per azioni, con sede in Udine, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 5 luglio 1963, 10 marzo 1967, 20 agosto 1970, 27 ottobre 1972 e 26 agosto 1975, con i quali la Banca del Friuli, società per azioni, con sede in Udine, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la *domanda presentata dalla banca stessa;*

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del Friuli, società per azioni, con sede in Udine, con i decreti di cui in premessa, è estesa all'intero territorio della provincia di Belluno.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Friuli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(13452)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio della provincia di Vicenza e a quello del comune di Veggiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 15 luglio 1949 e 20 marzo 1958, con i quali la Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vicenza, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle funzioni attribuitele dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato le particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale di cui alla citata delibera del 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vicenza, con i decreti di cui in premessa, è estesa all'intero territorio della provincia di Vicenza, nonchè a quello del comune di Veggiano, in provincia di Padova.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(13451)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Autorizzazione alla Banca di Larino, società per azioni, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio dei comuni di Guardialfiera e di Montorio nei Frentani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1974, con il quale la Banca di Larino, società per azioni, con sede in Larino (Campobasso), è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca di Larino, società per azioni, con sede in Larino (Campobasso), con il decreto di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Guardialfiera e di Montorio nei Frentani, in provincia di Campobasso.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di Larino, società per azioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(13648)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1976.

Contributo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi di cui alla legge 24 novembre 1970, n. 966.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 novembre 1970, n. 966, recante miglioramenti dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi, obbligatoriamente iscritti per l'assistenza sanitaria all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'articolo unico della predetta legge che dispone che per gli anni successivi al primo biennio di applicazione della legge medesima la misura del contributo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Ritenuta la necessità di procedere, in relazione a quanto previsto da quest'ultima norma, alla determinazione del contributo occorrente per la copertura dell'onere finanziario derivante dal miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai predetti lavoratori per gli anni 1973 e 1974;

Viste le comunicazioni all'uopo effettuate dall'I.N.A.M. con nota n. 2/25443 del 19 dicembre 1975, e delle casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento rispettivamente con note n. 2060 del 20 aprile 1976 e n. 41.26.19000/2 del 21 aprile 1976 sull'onere di spesa per la predetta assistenza;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, da versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano per il finanziamento delle spese relative all'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi, è determinato, per gli anni 1973 e 1974, rispettivamente nella misura di L. 10.498.185.000 e di L. 12.208.227.652.

Art. 2.

Il contributo come sopra determinato è versato per ciascuno degli anni considerati all'Istituto ed alle casse mutue interessati nelle misure appresso indicate:

	Anno 1973	Anno 1974
I.N.A.M.	10.023.042.614	11.508.573.356
Cassa mutua Trento . .	290.996.485	470.994.640
Cassa mutua Bolzano .	184.145.901	228.659.656

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÁ

(13605)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta Istituto farmaco biologico « Raffaello Pagni », in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4087 in data 24 marzo 1966, la ditta Istituto farmaco biologico « Raffaello Pagni » fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Vespasiano da Bisticci n. 4/6, prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la lettera in data 20 settembre 1976, con la quale la ditta rinuncia all'autorizzazione di cui sopra;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto farmaco biologico « Raffaello Pagni » l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Vespasiano da Bisticci n. 4/6, concessa con decreto n. 4087 del 24 marzo 1966.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13929)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1976.

Incameramento, a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Agenzie generali caffè S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Agenzie generali caffè di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 670.950 di cui al mod. *B*-Import n. 2722986 rilasciato in data 3 maggio 1973 dalla Banca Passadore di Genova, per l'importazione di 250 sacchi di caffé di origine Zaire e provenienza Zaire;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste tra l'8 giugno ed il 24 agosto 1973 con un ritardo, quindi, di sei-ottantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; merce rivenduta allo stato estero alla Italcaffé di Ceparana (La Spezia);

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340073 del 25 giugno 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge la imputabilità alla ditta della ritardata importazione in quanto, nonostante le ripetute richieste del predetto ufficio alla Banca Passadore, la ditta stessa non ha provveduto ad esibire l'istanza nè la relativa documentazione giustificativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Agenzie generali caffè mediante fidejussione della Banca Passadore di Genova, nella misura del 5 % di F.B. 670.950 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(13838)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 117.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4199/M)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Gubbio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 119.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4200/M)

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.138.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4478/M)

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.607.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4179/M)

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Brindisi viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.818.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4180/M)

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 14.062.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4181/M)

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Benevento viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.081.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4182/M)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.402.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4183/M)

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 23.478.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4184/M)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Asti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.938.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4185/M)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.454.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4186/M)

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.987.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4187/M)

Autorizzazione alla provincia di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Alessandria viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.047.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4188/M)

Autorizzazione al comune di Mira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Mira (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 701.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4167/M)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Martina Franca (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 994.300.000; per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4168/M)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Marigliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 241.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4169/M)

Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Verzino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4170/M)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 269.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4171/M)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Cleto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4172/M)

Autorizzazione al comune di Umbriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Umbriatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4173/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4174/M)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Cenadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4175/M)

Autorizzazione al comune di Sesto San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Sesto San Giovanni (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.885.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4176/M)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Senigallia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.168.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4177/M)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Scandicci (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.044.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4178/M)

Autorizzazione al comune di Longobucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Longobucco (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4189/M)

Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Amaroni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4190/M)

Autorizzazione al comune di Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Cardinale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4191/M)

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Zaccanopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4192/M)

Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Amato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4193/M)

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Roccabernarda (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4194/M)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Nicotera (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 237.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4195/M)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Gimigliano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4196/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di San Nicola da Crissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4197/M)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4198/M)

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Mazara del Vallo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.216.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4201/M)

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Canicattì (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.084.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4202/M)

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Bagheria (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.217.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4203/M)

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di San Cataldo (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 676.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4204/M)

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Carbonia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.430.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4205/M)

Autorizzazione al comune di Vigevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Vigevano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.260.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4206/M)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.488.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4207/M)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.238.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4208/M)

Autorizzazione al comune di Venaria Reale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Venaria Reale (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 418.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4209/M)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 976.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4210/M)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Trani (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.756.000.000. per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4211/M)

Autorizzazione al comune di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Tortona (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 266.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4212/M)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 795.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4213/M)

Autorizzazione al comune di Spinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Spinea (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 338.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4214/M)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Sora (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 602.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4215/M)

Autorizzazione al comune di Abbiategrasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Abbiategrasso (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 279.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4216/M)

Autorizzazione al comune di Acqui Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Acqui Terme (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 266.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4217/M)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 866.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4218/M)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Afragola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.246.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4219/M)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Alatri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 286.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4220/M)

Autorizzazione al comune di Aprilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Aprilia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 340.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4221/M)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Ariano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 823.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4222/M)

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Arzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4223/M)

Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Bagno a Ripoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 405.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4224/M)

Autorizzazione al comune di Bacoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Bacoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4225/M)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Battipaglia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.106.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4226/M)

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Palermo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 154.599.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4234/M)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.199.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4235/M)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Lucca viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.157.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4236/M)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 17.829.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4237/M)

Autorizzazione al comune di Biella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Biella (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 627.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4227/M)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Bisceglie (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.448.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4228/M)

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Caivano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 437.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4229/M)

Autorizzazione al comune di Campi Bisenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Campi Bisenzio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4230/M)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Reggio Emilia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.293.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4231/M)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.984.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4232/M)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Ravenna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8.147.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4233/M)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.711.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4440/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

Corso dei cambi del 29 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	874,95	874,95	—	874,95	875 —	874,90	875,15	874,95	874,95	874,95
Dollaro canadese	864,55	864,55	—	864,55	864,65	864,50	864,50	864,55	864,55	864,55
Franco svizzero	357,55	357,55	—	357,65	357,15	357,15	357,60	357,55	357,65	357,65
Corona danese	151,38	151,38	—	151,38	151,30	151,35	151,40	151,38	151,40	151,40
Corona norvegese	168,73	168,73	—	168,73	168,80	168,10	168,80	168,73	168,75	168,75
Corona svedese	212,03	212,03	—	212,03	211,75	212 —	212,07	212,03	212 —	212 —
Fiorino olandese	355,42	355,42	—	355,42	355,18	357,60	355,55	355,42	355,40	355,40
Franco belga	24,285	24,285	—	24,285	24,30	24,25	24,30	24,285	24,30	24,30
Franco francese	176,46	176,46	—	176,46	176,40	176,45	176,57	176,46	176,45	176,45
Lira sterlina	1488,40	1488,40	—	1488,40	1487 —	1488,35	1488,90	1488,40	1488,40	1488,40
Marco germanico	370,59	370,59	—	370,59	370,15	370,55	370,59	370,59	370,60	370,60
Scellino austriaco	52,15	52,15	—	52,15	52,15	52,10	52,09	52,15	52,15	52,15
Escudo portoghese	27,81	27,81	—	27,81	27,70	27,80	27,80	27,81	27,80	27,80
Peseta spagnola	12,825	12,825	—	12,825	12,80	12,80	12,8250	12,825	12,82	12,82
Yen giapponese	2,9875	2,9875	—	2,9875	3 —	2,96	2,9880	2,9875	2,98	2,98

Media dei titoli del 29 dicembre 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	89,250
Redimibile 3,50 % 1934	99,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,050
» 5 % (Ricostruzione)	93,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,950
» 5 % (Città di Trieste)	91,100
» 5 % (Beni esteri)	91,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,075
» 5,50 % » » 1968-83	77,300
» 5,50 % » » 1969-84	78,675
» 6 % » » 1970-85	79,350
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,825
» 9 % » » 1975-90	85,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,750
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,725
» poliennali 7 % 1978	91,575
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,700
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,525
» » 9 % 1980	88,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	875,05
Dollaro canadese	864,525
Franco svizzero	357,625
Corona danese	151,39
Corona norvegese	168,765
Corona svedese	212,05
Fiorino olandese	355,485
Franco belga	24,292
Franco francese	176,515
Lira sterlina	1488,65
Marco germanico	370,59
Scellino austriaco	52,12
Escudo portoghese	27,805
Peseta spagnola	12,825
Yen giapponese	2,988

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

Corso dei cambi del 30 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	875,10	875,10	—	875,10	—	—	875,05	875,05	875,05	—
Dollaro canadese	864,55	864,55	—	864,55	—	—	864,60	864,60	864,60	—
Franco svizzero	357,74	357,74	—	357,74	—	—	357,64	357,64	357,64	—
Corona danese	151,55	151,55	—	151,55	—	—	151,62	151,62	151,62	—
Corona norvegese	169,39	169,39	—	169,39	—	—	169,40	169,40	169,40	—
Corona svedese	212,08	212,08	—	212,08	—	—	212,07	212,07	212,07	—
Fiorino olandese	356,08	356,08	—	356,08	—	—	355,95	355,95	355,95	—
Franco belga	24,3625	24,3625	—	24,3625	—	—	24,3450	24,3450	24,3450	—
Franco francese	176,16	176,16	—	176,16	—	—	176,12	176,12	176,12	—
Lira sterlina	1487,30	1487,30	—	1487,30	—	—	1487,50	1487,50	1487,50	—
Marco germanico	371,35	371,35	—	371,35	—	—	371,24	371,24	371,24	—
Scellino austriaco	52,305	52,305	—	52,305	—	—	52,30	52,30	52,30	—
Escudo portoghese	27,51	27,51	—	27,51	—	—	27,80	27,80	27,80	—
Peseta spagnola	12,814	12,814	—	12,814	—	—	12,8075	12,8075	12,8075	—
Yen giapponese	2,991	2,991	—	2,991	—	—	2,9915	2,9915	2,9915	—

Media dei titoli del 30 dicembre 1976

Rendita 5 % 1935	89,250
Redimibile 3,50 % 1934	99,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,050
» 5 % (Ricostruzione)	93,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,950
» 5 % (Città di Trieste)	91,100
» 5 % (Beni esteri)	91,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,075
» 5,50 % » » 1968-83	77,300
» 5,50 % » » 1969-84	78,675
» 6 % » » 1970-85	79,350
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,825
» 9 % » » 1975-90	85,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,750
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,725
» poliennali 7 % 1978	91,575
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,700
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,525
» » 9 % 1980	88,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1976

Dollaro USA	875,075
Dollaro canadese	864,575
Franco svizzero	357,690
Corona danese	151,585
Corona norvegese	169,395
Corona svedese	212,075
Fiorino olandese	356,015
Franco belga	24,354
Franco francese	176,140
Lira sterlina	1487,40
Marco germanico	371,295
Scellino austriaco	52,302
Escudo portoghese	27,805
Peseta spagnola	12,811
Yen giapponese	2,991

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 14

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5%-1935	154296	Notarangelo Carmela di Salvatore, moglie di Tangredi (o Tancredi) Gerardo fu Antonio Paolo, domiciliato a Napoli. *Annotazione*: Vincolata come dote costituita alla titolare con patto di riversibilità, g.a atto 12 gennaio 1939, rogato Catalano, notaio in Napoli.	210.000

(9)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di disciplinare di produzione per il «Moscato d'Asti», per il «Moscato d'Asti spumante» o «Asti spumante» o «Asti» e modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 relativo al riconoscimento delle denominazioni di origine controllata «Moscato naturale d'Asti», «Moscato d'Asti spumante» oppure «Moscato d'Asti» e «Asti spumante» oppure «Asti» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 9 agosto 1967, ha proposto che le denominazioni di origine controllata «Moscato naturale d'Asti», «Moscato d'Asti spumante» oppure «Moscato d'Asti» e «Asti spumante» o «Asti» siano unificate con «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti spumante» o «Asti spumante» o «Asti» proponendo il relativo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL «MOSCATO D'ASTI» E DEL «MOSCATO D'ASTI SPUMANTE» O «ASTI SPUMANTE» O «ASTI».

Sezione prima

«MOSCATO D'ASTI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Moscato d'Asti» è riservata al mosto o al vino bianco moscato non spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il «Moscato d'Asti» deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno «Moscato bianco», prodotte nella zona di produzione di cui al successivo articolo, conservato dolce e tranquillo od in leggera fermentazione naturale.

Art. 3.

La zona di produzione del «Moscato d'Asti», che comprende il territorio di produzione già delimitato con decreto-legge 16 ottobre 1931 e decreto ministeriale 5 aprile 1932, è delimitata come appresso:

Provincia di Asti:

interi territori dei comuni di Bubbio - Calamandrana - Calosso - Canelli - Cassinasco - Castagnole Lanze - Castel Boglione - Castelletto Molina - Castelnuovo Belbo - Castel Rocchero - Cessole - Coazzolo - Costigliole di Asti - Fontanile - Incisa Scapaccino - Loazzolo - Maranzana - Maombarazzo - Monastero - Bormida - Montabone - Nizza Monferrato - Quaranti - San Marzano - Moasca - Sessame - Vesime - Rocchetta Palafea.

Provincia di Cuneo:

interi territori dei comuni di Camo - Castiglione Tinella - Cossano Belbo - Mango - Neive - Neviglie - Rocchetta Belbo - Serralunga d'Alba - S. Stefano Belbo - Santa Vittoria d'Alba - Treiso - Trezzo Tinella e la frazione di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.

Provincia di Alessandria:

interi territori dei comuni di Aqui Terme - Alice bel Colle - Bistagno - Cassine - Grognardo - Ricaldone - Strevi - Terzo - Visone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del «Moscato d'Asti», devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati, preferibilmente calcarei, o calcareo-argillosi, con l'esclusione dei vigneti ubicati su terreni di fondo valle o su terreni pianeggianti, leggeri od umidi.

Qualora in un vigneto siano coltivate viti di vitigni diversi, va iscritta nel predetto albo soltanto la produzione di superficie vitata effettivamente coltivata con viti del vitigno «Moscato bianco».

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del «Moscato d'Asti» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata mediante una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 75%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Moscato d'Asti» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, saranno considerate idonee alla vinificazione, anche le uve che assicurano al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno gradi 9; in tali condizioni, al fine di ottenere per i vini di cui ai successivi articoli 7 e 11 le normali gradazioni alcooliche complessive, è autorizzato l'aumento della gradazione alcoolica naturale del mosto destinato alla produzione del «Moscato d'Asti» o l'arricchimento delle partite destinate alla spumantizzazione nei limiti e con le modalità fissate dagli articoli 6 e 10 del presente disciplinare.

La regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza, per le zone delimitate nell'art. 3, delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ciascuna annata considerata tale, quanto disposto nei due precedenti commi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e per la produzione del «Moscato d'Asti» devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e comunque nell'ambito della circoscrizione territoriale delle provincie di Asti, Cuneo e Alessandria.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare:

cernita delle uve, quando necessaria, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura;

formazione, possibilmente in apposite vasche, della cosidetta «coperta» e aggiunta al mosto — all'inizio della fermentazione — di tannino, gelatina ed eventuali altri coagulanti e chiarificanti, nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalla legge;

conseguente decantazione del mosto dalla massa fecciosa e dalla coperta di superficie, seguita da filtrazioni o centrifugazione dello stesso;

conservazione del mosto o del vino ancora dolce, mediante *ripetute filtrazioni, centrifugazioni, refrigerazioni,* nonché aggiunta di piccole dosi di anidride solforosa o dei suoi sali e antiossidanti consentiti dalla legge;

per la conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se consentito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 6.

L'aumento della gradazione alcoolica naturale del mosto o vino destinato alla produzione del vino «Moscato d'Asti», autorizzato nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 4, deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve di cui all'art. 2 del presente disciplinare e non può, in ogni caso, essere superiore a gradi 2.

Art. 7.

Il vino «Moscato d'Asti», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino o giallo più o meno intenso;
odore: aroma caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico - caratteristico del moscato;

esente da qualsiasi difetto per odori e gusti comunque provocati;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,5 di cui, ancora da svolgere non meno di un terzo degli zuccheri riduttori totali;

acidità totale: minimo 5 per mille.

Sezione seconda

« MOSCATO D'ASTI SPUMANTE » O « ASTI SPUMANTE » O « ASTI »

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » è riservata al vino spumante ottenuto dal mosto o vino rispondente alle norme del presente disciplinare, reso spumante con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, o in autoclave unicamente nel territorio di cui al successivo art. 9 e che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare.

Art. 9.

Le operazioni di preparazione del vino spumante di cui al precedente art. 8, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, debbono essere effettuate nel territorio delle provincie di Asti, Alessandria, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (Torino).

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Milano e Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » utilizzando come mosto o vino base esclusivamente il « Moscato d'Asti », reso spumante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare sulla etichetta principale apposta sulle bottiglie la dizione: « Spumantizzato fuori zona ».

Art. 10.

La partita (cuvè) destinata alla spumantizzazione deve essere ottenuta esclusivamente:

a) dal mosto o dal vino « Moscato d'Asti » aventi una gradazione minima naturale di almeno gradi 10,5;

b) dal vino « Moscato d'Asti » con gradazione minima complessiva di gradi 10,5 ottenuta da mosto con una gradazione minima naturale di gradi 9 e che abbia subito l'aumento del grado alcoolico nei limiti e con le modalità previste dallo art. 6;

c) da mosti o vini ottenuti da uve di cui all'art. 2, e che nelle condizioni previste dall'art. 4, penultimo comma, abbiano una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 9 e non abbiano subito alcun aumento del grado alcoolico.

Qualora la partita sia composta esclusivamente dai prodotti di cui alla lettera *c)* del precedente comma è autorizzato lo arricchimento della partita consistente nell'aggiunta di saccarosio o di zucchero di uva.

Tale arricchimento, che non può in ogni caso superare due gradi alcoolici, può essere effettuato sia congiuntamente allo sciroppo zuccherino sia disgiuntamente nella fase di preparazione della partita, purché questa sia destinata alla spumantizzazione e si trovi nello stabilimento di spumantizzazione.

Nel processo di lavorazione per la spumantizzazione può essere usato come sciroppo zuccherino esclusivamente il saccarosio o lo zucchero d'uva e la durata di tale processo, compreso il periodo di invecchiamento, non può essere inferiore ad un mese.

Art. 11.

Il « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » all'atto dell'imbottigliamento deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine persistente;

limpidezza: brillante ed in tale stato conservabile in condizioni normali;

colore: giallo paglierino o giallo dorato assai tenue, a volte anche con qualche lieve riflesso verdognolo, comunque non intenso o rossiccio;

odore: aroma caratteristico di moscato, assai spiccato ma delicato;

sapore: aromatico, caratteristico di moscato, delicatamente dolce ed aromatico;

esente da qualsiasi difetto per colore, odore e sapore comunque provocati;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12 con alcool svolto minimo gradi 7 e massimo 9,5;

zuccheri riduttori (dopo inversione) minimo 70 e massimo 95 grammi per litro;

acidità totale: minimo 5 per mille;

estratto secco netto: minimo g. 17 per litro;

sovrapressione in bottiglia alla temperatura di 20°C: non inferiore a tre atmosfere.

Art. 12.

Nella preparazione del vino spumante di cui al presente disciplinare è vietata la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Art. 13.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, qualora ciò sia richiesto da esigenze dei mercati esteri, consentire lievi varianti ai valori chimici di cui all'art. 11.

Art. 14.

Il « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al commercio nelle tradizionali bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.

Per il prodotto spumante destinato all'esportazione è autorizzata la confezione in bottiglie aventi le capacità consentite dalle norme del Paese importatore.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire, in relazione a particolari esigenze di mercato o per l'attuazione delle direttive comunitarie, caratteristiche di forma delle bottiglie diverse da quelle tradizionali.

Art. 15.

Sulle confezioni (cartellini, etichette, collarini, capsule, cartoni, cassette, ecc.) dei recipienti conteneti il vino spumante di cui al presente disciplinare è vietato apportare varianti alle rispettive denominazioni di origine controllata, quali ad esempio « Gran moscato d'Asti », « Asti gran spumante » « Gran spumante d'Asti », ecc., nonché fare uso di qualificazioni o classificazioni elogiative.

(13376)

PROVINCIA DI TRENTO

Sdemanializzazione di terreni in provincia di Trento

Con deliberazione 3 settembre 1976, n. 7171, la giunta provinciale ha disposto di trasferire le pp.ff. 1087/1 e 1087/3 in P.T. 77 C.C. Deggiano dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 3 settembre 1976, n. 7172, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la p.f. 5872 in P.T. 1229 C.C. Cavalese dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 17 settembre 1976, n. 7551, la giunta provinciale ha disposto di trasferire le neo formate pp.ff. 3717/34 e 5853/2 C.C. Storo dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 8 ottobre 1976, n. 8131, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la p.f. 1832/2 in P.T. 1265 C.C. Rovereto dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 22 ottobre 1976, n. 8665, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la p.f. 5178 in P.T. 533 C.C. Mezzano dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 22 ottobre 1976, n. 8666, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la p.f. 487 in P.T. 87 C.C. Pressan dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 29 ottobre 1976, n. 8912, la giunta provinciale ha disposto di trasferire le pp.ff. 1661/1, 1661/3, 1661/4 in P.T. 65 C.C. di Soraga dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 11 novembre 1976, n. 9210, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la p.f. 2192/1 in P.T. 320 C.C. Tonadico dal demanio al patrimonio provinciale.

(13938)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro di Saliceta S. Giuliano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di lavoro di Saliceta S. Giuliano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro di Saliceta S. Giuliano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dello incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 2 novembre 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1976
Registro n. 31 *Giustizia, foglio n.* 225

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Bologna.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . prov. di . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro di Saliceta S. Giuliano, indetto con decreto ministeriale 2 novembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma (7)

. . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(13888)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1976, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1977 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti, in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, addì 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed addì 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1974, registro n. 6 Sanità, foglio n. 248, che eleva a 35 anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi suddetti nei confronti di coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della citata legge n. 519;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di settanta borse di studio dell'ammontare di L. 1.237.500 lorde cadauna, così ripartite, fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA

Borse n. 5

Campi di studio e di ricerca:

Biostatistica;
Epidemiologia;
Informatica.

II. — MALATTIE BATTERICHE E VIRALI

Borse n. 3

Campi di studio e di ricerca:

Batteriologia;
Virologia.

III. — PATOLOGIA NON INFETTIVA

Borse n. 6

Campi di studio e di ricerca:

Biochimica ematologica;
Patologia molecolare;
Patologia del metabolismo.

IV. — PARASSITOLOGIA

Borse n. 2

Campi di studio e di ricerca:

Entomologia;
Protozoologia.

V. — VETERINARIA

Borse n. 1

Campi di studio e di ricerca:

Anatomoistopatologia veterinaria;
Malattie batteriche degli animali;
Malattie parassitarie degli animali;
Malattie virali degli animali.

VI. — BIOLOGIA CELLULARE E IMMUNOLOGIA

Borse n. 9

Campi di studio e di ricerca:

Biofisica molecolare;
Biologia molecolare;
Immunochimica;
Immunobiologia;
Ultrastrutture biologiche.

VII. — TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Borse n. 6

Campi di studio e di ricerca:

Acquisizione ed elaborazione dati biomedici;
Metodi e strumentazione in chimica clinica;
Metodi e strumentazione in endocrinologia.

VIII. — FARMACOLOGIA

Borse n. 3

Campi di studio e di ricerca:

Farmacologia cardiovascolare e del sistema neurovegeta
Neurofarmacologia;
Psicofarmacologia;
Farmacologia biochimica.

IX. — CHIMICA DEL FARMACO

Borse n. 5

Campi di studio e di ricerca:

Chimica farmaceutica e tossicologica;
Chimica dei prodotti biologici;
Chimica delle sostanze naturali;
Chimica organica di sintesi;
Chimica fisica organica (reattività chimica);
Stereochimica (analisi conformazionale);
Analisi strutturale (spettroscopia molecolare).

X. — ALIMENTI

Borse n. 8

Campi di studio e di ricerca:

Biochimica degli alimenti;
Chimica degli alimenti;
Chimica delle sostanze grasse;
Chimica dei cereali;
Igiene degli alimenti;
Microbiologia degli alimenti;
Tossinfezioni e tecnologie alimentari.

XI. — TOSSICOLOGIA

Borse n. 4

Campi di studio e di ricerca:

Biochimica tossicologica;
Ciclo chimico e biologico dei pesticidi;
Elementi e contaminanti oligodinamici;
Mutagenesi e cancerogenesi;
Sostanze e materiali di interesse sanitario;
Tossicologia generale.

XII. — IGIENE DEL TERRITORIO

Borse n. 6

Campi di studio e di ricerca:

Igiene dell'acqua;
Igiene dell'aria;
Igiene del suolo;
Ingegneria sanitaria;
Microbiologia ambientale.

XIII. — RADIAZIONI

Borse n. 6

Campi di studio e di ricerca:

Biofisica delle radiazioni;
Fisica atomica;
Fisica degli stati aggregati;
Fisica nucleare;
Modelli fisici e metodi di calcolo.

XIV. — IGIENE DEL LAVORO

Borse n. 6

Campi di studio e di ricerca:

Fisiologia del lavoro;
Patologia del lavoro;
Inquinamenti e parametri ambientali;
Metodologie analitiche.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di nove mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1977; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposta in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato a 35 anni per coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, dovrà pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana. Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla, a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con il timbro, sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengano indicati erroneamente in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando. Per i casi non previsti, deciderà la commissione con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche peraltro non richieste, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati alla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso, il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere *b*), *d*), saranno prodotti in carta semplice.

Documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista e dei documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulle e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perché formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal numero 1) al n. 6) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8 (l'amministrazione può far regolarizzare entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al presente articolo, né sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione della amministrazione.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuate nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate, qualora se ne ravvisi la necessità, ai candidati risultati idonei nelle varie materie secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1977.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) e 8) dell'art. 8 del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) e 8) dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione del provvedimento adottato.

Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo duecentodieci giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1976
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 217

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . tel. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . ., nell'ambito delle materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;
2) non aver riportato condanne penali;
3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) impegnarsi, altresì, a non percepire durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

Firma

. . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:

. . . .

. . . .

N.B. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (v. art. 7 del bando) debbono dichiararlo nella domanda.

Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(13939)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 41-42 del 9-16 ottobre 1975 e n. 38-39 del 16-23 settembre 1976 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1975, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 375, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli di servizio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1975.

(13868)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di medicina del lavoro.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 10 gennaio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tortona (Alessandria).

(69)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI CONSELVE

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conselve (Padova).

(13977)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI VENTIMIGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ventimiglia (Imperia).

(13979)

OSPEDALE « S. GIOVANNI EVANGELISTA » DI TIVOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tivoli (Roma).

(13978)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. 37.

Interventi per lo sviluppo della cooperazione in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 9 dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la promozione, lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione agricola e condurre la medesima a dimensioni valide e competitive, la Regione interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni regionali delle cooperative giuridicamente riconosciute facenti capo alle organizzazioni nazionali, per lo svolgimento dei compiti d'istituto e per l'attuazione di programmi intesi a promuovere e a sostenere la cooperazione agricola.

In particolare le iniziative riguardano:

1) la diffusione dei principi cooperativi;

2) l'organizzazione dei servizi per l'assistenza alle cooperative;

3) la formazione e l'aggiornamento degli imprenditori agricoli dirigenti le cooperative e dei tecnici delle medesime.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi alle organizzazioni regionali professionali di imprenditori agricoli rappresentate a livello nazionale che svolgono attività promozionale, per lo sviluppo della cooperazione o delle forme associative.

Art. 3.

Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo precedente è ripartito dalla giunta regionale:

per il 30 per cento in parti uguali fra tutte le associazioni regionali di cui al precedente articolo;

per il 70 per cento in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative agricole che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti a ciascuna associazione, al numero complessivo dei soci ed al volume delle attività delle cooperative stesse, riferito al bilancio dell'anno precedente.

Alla concessione dei contributi previsti al secondo comma dell'art. 2 la giunta regionale provvede, secondo una ripartizione tra le associazioni professionali rappresentate a livello nazionale, su presentazione da parte di ciascuna di esse di programmi di attività articolati anche su base provinciale.

Alla erogazione del contributo si provvede sulla base di una relazione finale dell'attività svolta.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a concedere a favore di cooperative agricole e loro consorzi:

contributi in conto capitale fino a L. 5.000.000 per ogni cooperativa e consorzio di cooperative per le spese di costituzione e di prima organizzazione, in rapporto al numero dei soci e al programma di attività;

contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile che non può superare l'importo di L. 10.000.000 per la gestione degli impianti;

contributi in conto capitale pari all'80 per cento su una spesa massima ammissibile di L. 6.000.000 per ogni dipendente tecnico o amministrativo assunto.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a concedere a cooperative e loro consorzi e ad associazioni di produttori:

a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione, l'ampliamento di strutture, attrezzature e pertinenze destinate alla produzione, raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Il contributo può altresì, essere concesso per la costruzione di mercati alla produzione, compresa l'acquisizione delle aree necessarie, purchè la potenzialità degli impianti risulti proporzionata alla quantità dei prodotti che i soci si impegnano a conferire.

Per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso la giunta regionale è autorizzata ad erogare un concorso nel pagamento degli interessi per l'assunzione di mutui ventennali.

Alla spesa del concorso regionale nel pagamento degli interessi si fa fronte secondo i criteri stabiliti e nella misura di cui alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1;

b) un contributo in conto interessi, ai sensi dell'art. 2, n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per i prestiti previsti dall'art. 10-*quater* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, destinati alla corresponsione di acconti ai soci conferenti;

c) un contributo in conto capitale pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di mezzi destinati al trasporto dei prodotti conferiti dai soci.

I mutui ed i prestiti di cui alle lettere *a*) e *b*) sono assistiti dalla garanzia sussidiaria di cui all'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1975, n. 2.

Art. 6.

Per agevolare la vendita diretta al consumo dei prodotti agricoli conferiti dai soci, la giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative e loro consorzi, ai sensi dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contributi in conto interessi per prestiti quinquennali o decennali destinati a finanziare iniziative per importi non superiori a L. 50.000.000 e dirette a:

a) acquisire, costruire, rinnovare, trasformare, ampliare i locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività di vendita ivi compresa l'acquisizione dell'area, nonché le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;

b) acquisire, apprestare, rinnovare, ampliare le attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività di vendita.

La giunta regionale potrà procedere alla revoca dei benefici previsti dal presente articolo qualora venga accertata dalle competenti autorità comunali la diversa provenienza dei prodotti commercializzati.

A tale scopo il sindaco del comune trasmette alla giunta regionale il verbale di accertamento.

Art. 7.

E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale a favore dei consorzi fitosanitari, associazioni e cooperative agricole per l'attuazione di programmi di difesa fitosanitaria delle colture di maggiore importanza per l'economia regionale.

I criteri per l'attuazione della difesa fitosanitaria e le modalità per i successivi controlli sono stabiliti annualmente con provvedimento della giunta regionale sentito l'osservatorio per le malattie delle piante di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987. Per il programma di intervento la giunta si avvale anche del parere delle associazioni professionali di categoria.

Tali contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La giunta è altresì autorizzata, sentito l'osservatorio di cui al secondo comma, ad attuare interventi straordinari di lotta fitosanitaria allorchè ricorrano infezioni o infestazioni di carattere eccezionale.

Art. 8.

Per ottenere i contributi di cui all'art. 2 gli interessati sono tenuti a presentare domanda alla giunta regionale corredata del programma di attività, del preventivo di spesa analitico e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Art. 9.

Fino a quando la Regione non avrà provveduto a delegare le funzioni in materia di agricoltura, le domande intese ad ottenere i contributi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, devono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

La giunta regionale provvede alla concessione e liquidazione dei contributi udito il comitato di cui all'articolo seguente.

Art. 10.

Presso ciascun ispettorato provinciale dell'agricoltura è costituito con decreto del presidente della giunta regionale un comitato composto:

a) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali delle cooperative giuridicamente riconosciute;

b) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

c) da tre rappresentanti della provincia di cui uno di minoranza.

Del comitato è chiamato a far parte il presidente della comunità montana per l'esame delle iniziative ricadenti per la maggior parte nella competenza territoriale della stessa.

Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura partecipa alle riunioni del comitato ed è incaricato del coordinamento dei suoi lavori.

Art. 11.

I benefici di cui ai precedenti articoli sono concessi alle cooperative od associazioni a larga base e con priorità a quelle nelle quali i coltivatori diretti siano prevalenti e non sono cumulabili con altre provvidenze previste per le stesse finalità dallo Stato, dalla Regione o da enti locali.

Art. 12.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti, per l'esercizio 1976, a complessive L. 1.000.000.000 si fa fronte con la riduzione del cap. 620 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente istituzione dei seguenti nuovi capitoli:

556 — contributi alle associazioni regionali delle cooperative per promuovere e sostenere la cooperazione - L. 40.000.000;

556-*bis* — contributi alle organizzazioni regionali professionali di imprenditori agricoli per lo sviluppo della cooperazione - L. 40.000.000;

556-*ter* — contributi in conto capitale alle cooperative agricole e loro consorzi per le spese di loro costituzione e gestione, per lo svolgimento di programmi di avviamento o di sviluppo, nonchè per l'utilizzazione di personale tecnico-amministrativo - L. 100.000.000;

556-*quater* — contributi in conto capitale alle cooperative agricole e loro consorzi per la realizzazione, ampliamento delle strutture destinate alla produzione, raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli - L. 500.000.000;

556-*quinquies* — contributi in conto interessi per il pagamento del concorso sugli interessi per prestiti destinati alla corresponsione di acconti ai soci conferenti - L. 50.000.000;

556-*sexies* — contributi in conto capitale per l'acquisto di mezzi destinati al trasporto dei prodotti conferiti dai soci - L. 150.000.000;

556-*septies* — contributi in conto interessi per prestiti quinquennali o decennali destinati alla realizzazione delle strutture necessarie per la vendita diretta al consumo dei prodotti agricoli - L. 50.000.000.

All'onere per i futuri esercizi si farà fronte iscrivendo nei singoli bilanci lo stanziamento di L. 50.000.000;

556-*octies* — contributi in conto capitale per l'attuazione di programmi annuali e straordinari di lotta fitosanitaria - L. 70.000.000.

Art. 13.

Per gli anni successivi, a partire dall'anno 1977, al finanziamento delle provvidenze previste dalla presente legge regionale si provvederà con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti delle disponibilità dello stesso.

Art. 14.

Le somme stanziate per gli interventi previsti dalla presente legge e non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 19 novembre 1976

CAROSSINO

(13774)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1976, n. 21.

Rifinanziamento della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2, recante norme per l'attuazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 27 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il costo dei servizi di cui alla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2, recante norme per l'attuazione del diritto allo studio, è fissato, a partire dall'anno scolastico 1976-77, in L. 20.855.000.000.

All'onere di cui al comma precedente si provvede, parzialmente, per L. 5.214.750.000, con le disponibilità del cap. 1964 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976, reperite con il quinto provvedimento di variazione al bilancio medesimo.

Il residuo onere graverà sui capitoli del bilancio per l'anno finanziario 1977, corrispondenti ai capitoli 1946, 1947, 1948, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 e 1969 del bilancio 1976.

Per gli anni scolastici successivi al 1976-77, l'onere di cui al primo comma sarà ripartito in ragione della metà su ciascuno *degli stati di previsione della spesa dei due* esercizi finanziari che coprono ogni anno scolastico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 13 novembre 1976

RUSSO

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1976, n. 22.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Valle dell'Irno ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 27 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Valle dell'Irno », allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 13 novembre 1976

RUSSO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1976, n. 23.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Bussento ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 27 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Bussento », allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 13 novembre 1976

RUSSO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. 24.

Variazione al bilancio 1976 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 27 *novembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. 25.

Variazione al bilancio 1976 (quarto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 27 *novembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. 26.

Variazione al bilancio 1976 (quinto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 27 *novembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. 27.

Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 9 settembre 1974, n. 52 e 5 giugno 1975, n. 42, relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 27 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale previsto dall'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 42, concernente « Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11 e 9 settembre 1974, n. 52 » è inquadrato nel ruolo del personale della giunta regionale della Campania sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato *A*.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 novembre 1976

RUSSO

ALLEGATO *A*

TAVOLA DI CORRISPONDENZA AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1975, N. 42

Livello funzionale di inquadramento nei ruoli regionali	Qualifiche dell'amministrazione dello Stato (insegnanti elementari che hanno richiesto il trasferimento alla regione Campania ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2)	Qualifiche dei disciolti Enti - GESCAL, INCIS, ISES ed ISSCAL - operanti nel settore della edilizia pubblica residenziale
Direttivo	—	Ispettore generale (ISES); direttore principale (ISES); direttore (ISES); capo ufficio (ISSCAL e GESCAL); capo sezione (ISSCAL e GESCAL); consigliere (ISES).
Concetto	Insegnante elementare	Segretario capo (ISES e GESCAL); segretario principale (ISES e ISSCAL); 1° segretario (ISES e ISSCAL); segretario 1ª, 2ª e 3ª classe (ISES, ISSCAL ed INCIS).
Esecutivo		Archivista (ISES e ISSCAL); applicato di 1ª, 2ª e 3ª classe (ISES); assistente di 1ª, 2ª e 3ª classe (ISES, ISSCAL e INCIS).
Ausiliario		Portiere (ISES).
Operaio		Inserviente (ISES).

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. **28.**

Modifiche alla legge regionale 16 novembre 1973, n. 20, « Concessione di contributo a fondo perduto alle imprese artigiane della Campania ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 27 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3, comma primo, della legge 16 novembre 1973, n. 20, è così modificato:

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, nella misura massima del 35 % della spesa ammissibile ed entro il massimale per ciascuna impresa di L. 6.000.000.

Art. 2.

L'art. 8, comma primo, della legge 16 novembre 1973, n. 20, è così modificato:

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e sulla base dell'istruttoria espletata e del parere vincolante espresso dalle commissioni provinciali per l'artigianato, delibera l'erogazione dei contributi.

Il secondo comma dell'art. 8 è così modificato:

Alla vigilanza e all'attuazione delle iniziative ammesse a contributo, anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 5, provvedono le commissioni provinciali dell'artigianato competenti per territorio, mediante tecnici.

Alle commissioni verranno assegnate, per gli accertamenti tecnici da effettuarsi, L. 15.000 per ogni singolo accertamento, comprensivo delle spese.

Art. 3.

L'art. 9 della legge 16 novembre 1973, n. 20, rimane in vigore fino alla definitiva approvazione della deliberazione del consiglio regionale che stabilisce le categorie di imprese artigiane ammissibili al contributo ed i criteri di priorità per comparti di attività per il 1976 di cui all'art. 2 della legge medesima.

Art. 4.

L'impiego previsto dall'articolo unico della legge regionale 2 aprile 1975, n. 29, recante modifiche all'art. 11 della legge regionale 16 novembre 1973, n. 20, è stabilito per gli esercizi dal 1976 al 1979 in lire 2 miliardi annui.

Alla copertura della maggiore spesa, in complessive lire 4 miliardi per il quadriennio anzidetto, si provvede:

per l'esercizio finanziario 1976, con i fondi del cap. 2567 dello stato di previsione della spesa dello stesso anno, previamente integrata dall'occorrente importo di lire 1 miliardo mediante storno dal cap. 3633 dello stesso stato di previsione che, per l'effetto, si riduce di pari ammontare;

per gli esercizi successivi con i corrispondenti stanziamenti dello stesso stato di previsione.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 novembre 1976

RUSSO

(13521)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770050)